

	Repertorio n. 31175	Raccolta n. 21047
	ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA'	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventiquattro, il giorno sedici del mese di	
	ottobre	
	In Floridia, nel mio studio sito in Viale Vittorio Veneto	
	n.186/A piano 1 scala B.	
	Avanti a me Avv. Sofio Rio, Notaio in Floridia, iscritto nel	
	Ruolo del Distretto Notarile di Siracusa,	
	sono comparsi	
	- la signora Ingegnere Saguto Claudia, nata a Catania (CT) il	
	20 ottobre 1977, che interviene al presente atto in qualità	
	di Vice Presidente stante l'impedimento documentato del	
	Presidente dell'Associazione dotata di personalità giuridica	
	"Centro Culturale Cristiano Associazione di Promozione	
	Sociale" con sede in Lentini (SR) Via Degli Esportatori n. 66,	
	C.F.: 91002400884; ed iscritta come Persona Giuridica nella	
	sezione B) "Associazioni di promozione sociale", del Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore; legittimata dalla decisione	
	del Consiglio Direttivo assunta in data 27 settembre 2024;	
	- il Dottor INCONTRO Vincenzo , nato a Lentini (SR) il 19	
	febbraio 1965, residente a Carlentini (SR), in Via Nenni VII	
	n. 6, C.F.: NCN VCN 65B19 E532S, in qualità di Presidente	
	dell'associazione non riconosciuta "MISSIONE PARADISO" con	
	sede in Lentini (SR) Via Degli Esportatori n. 66, C.F.:	

	93082730891, che interviene al presente atto in esecuzione	
	della decisione del Consiglio Direttivo assunta in data 28	
	settembre 2024;	
	Sono altresì presenti: - il signor BARBAGIOVANNI PISEIA	
	Sebastiano , nato a Tortorici (ME) il 14 agosto 1958 e	
	residente a Lentini (SR) in Via Carrubbazza n. 1/E, codice	
	fiscale BRB SST 58M14 L308W;	
	- la stessa signora SAGUTO Claudia , in proprio nata a Catania	
	(CT) il 20 ottobre 1977 e residente a Aci Castello (CT), al	
	Vico Ripo n. 2, codice fiscale SGT CLD 77R60 C351Q.	
	Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono	
	certo, con il presente atto dichiarano quanto segue:	
	ARTICOLO 1) E' costituita tra le Associazioni Missione	
	Paradiso e Centro Culturale Cristiano Associazione di	
	Promozione Sociale, l'associazione denominata "Comunità	
	Energetica Rinnovabile MP ENERGY - Associazione ETS" , che	
	potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata "C.E.R. MP	
	- ETS"	
	Articolo 2) L'associazione ha sede legale in Misterbianco , in	
	Via G. Sidney Sonnino n.15.	
	Articolo 3) Nel rispetto della normativa tempo per tempo	
	vigente in materia, l'Associazione costituisce una Comunità	
	Energetica Rinnovabile, di cui all'art. 31 del Decreto	
	Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante Attuazione della	
	direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del	

	Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso	
	dell'energia da fonti rinnovabili (RED II).	
	L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata	
	dall'assemblea degli associati.	
	L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità	
	civiche, solidaristiche, di utilità sociale, nonché di	
	contrasto al fenomeno della povertà energetica, nel pieno	
	rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a	
	principi di democrazia, di uguaglianza e di non	
	discriminazione di carattere religioso, politico, etnico,	
	culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.	
	In particolare, lo scopo principale dell'Associazione è	
	fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di	
	comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera,	
	piuttosto che profitti finanziari. A tal fine, l'Associazione	
	promuove:	
	a) la costruzione di un nuovo modello energetico	
	sostenibile, democratico, partecipato, basato sulla produzione	
	e sul consumo in situ di energia proveniente da fonti	
	rinnovabili, limitando, ove possibile, l'approvvigionamento	
	esterno della risorsa energetica per il fabbisogno pubblico e	
	privato, anche tramite sistemi di accumulo dell'energia	
	elettrica;	
	b) l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e	
	l'innovazione negli usi finali dell'energia, al fine di dare a	

	cittadini, piccole e medie imprese, pubbliche amministrazioni,	
	la possibilità di partecipare attivamente alla transizione	
	energetica in corso e di massimizzarne i benefici in termini	
	economici, ambientali e di qualità della vita;	
	c)forme di collaborazione tra Pubblico e Privato, avviando	
	iniziative congiunte sul tema della transizione energetica e	
	della tutela dell'ambiente, con un focus specifico sui temi	
	della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e	
	dell'evoluzione verso modelli di generazione distribuita e di	
	responsabilizzazione del consumatore finale.	
	Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali,	
	l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o	
	principale, la seguente attività di interesse generale avente	
	ad oggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del	
	Codice del Terzo settore, ovvero interventi e servizi	
	finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle	
	condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e	
	razionale delle risorse naturali, con particolare riferimento	
	alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia	
	da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del	
	decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.	
	Tutte le finalità e le attività che l'associazione intende	
	svolgere sono dettagliatamente previste nell'articolo 3)	
	dello statuto allegato al presente atto	
	Articolo 4) Il patrimonio iniziale dell'Associazione è di euro	

	diciassettemila	costituito dalla quota iniziale di euro
	ottomilacinquecento	sottoscritta in danaro da ogni
	associazione costituente,	ed attribuita in data 8 ottobre 2024
	sul conto corrente bancario	dedicato n. 1/38 intrattenuto
	presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa,	Agenzia di
	Floridia,	intestato a me notaio, e costituente il conto
	dedicato ai sensi dell'articolo 1 comma 63 lettera B) della	
	legge 27 dicembre 2013, n. 147.	L'attribuzione delle dette
	somme è stata annotata in pari data nel mio Registro delle	
	Somme e valori in deposito ai numeri progressivi 44 e 45. Io	
	notaio attesto ai sensi dell'articolo 22 del decreto	
	legislativo 117/2017	l'esistenza del patrimonio minimo
	previsto per il conseguimento della personalità giuridica	
	della associazione costituita con il presente atto, e	
	dichiaro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 del DM	
	106/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,	
	che verserò detta somma al rappresentante legale dell'ente	
	dopo la sua iscrizione al RUNTS.	
	Articolo 5)	L'Associazione non persegue scopo di lucro.
	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è	
	utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale perseguite.	
	E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	

	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli	
	associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri	
	componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o	
	di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo.	
	Articolo 6)	
	L'Associazione è regolata dallo Statuto che, omessane la	
	lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti che	
	dichiarano di conoscerlo, si allega al presente atto sotto la	
	lettera "A" per formarne parte integrante e sosatanziale.	
	Articolo 7) A comporre il primo Consiglio di Amministrazione	
	vengono nominati:	
	- INCONTRO Vincenzo nella qualità di Presidente (designato da	
	MISSIONE PARADISO);	
	- SAGUTO Claudia in qualità di Vice Presidente (designato da	
	Centro Culturale Cristiano);	
	-BARBAGIOVANNI PISEIA Sebastiano in qualità di Segretario e	
	Tesoriere, per concorde indicazione delle associazioni	
	costituenti che confermano le nomine sopra effettuate	
	unitamente ai nominati.	
	Articolo 8) L'Associazione ha durata illimitata.	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre	
	duemilaventiquattro.	
	Articolo 9) Le spese del presente atto sono convenute a	
	carico delle associazioni costituenti.	

[illegible]

	Allegato "A" al N. 31175 di Repertorio e N. 21047 Raccolta	
	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
	"Comunità Energetica Rinnovabile MP ENERGY - Associazione ETS"	
	Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE	
	E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.	
	117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo	
	settore" o CTS), un'associazione senza scopo di lucro	
	denominata "Comunità Energetica Rinnovabile MP ENERGY -	
	Associazione ETS", che potrà utilizzare anche la	
	denominazione abbreviata "C.E.R. MP - ETS",	
	disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione	
	sociale.	
	A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del	
	Terzo settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore (in seguito denominato RUNTS) e per la durata	
	della stessa, l'Associazione inserisce nella	
	denominazione sociale l'acronimo ETS.	
	Art. 2 - SEDE E DURATA	
	L'Associazione ha sede nel Comune di MISTERBIANCO (CT) .	
	Ai soli fini dell'iscrizione nel RUNTS, la sede sociale	
	è fissata in Via G. Sidney Sonnino n.15	
	L'Associazione potrà istituire con delibera	
	dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie,	
	amministrative, sezioni locali.	
	La variazione dell'indirizzo della sede legale	

	nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea	
	ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica	
	del presente statuto.	
	La durata dell'Associazione è illimitata.	
	Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ	
	Nel rispetto della normativa per tempo vigente in	
	materia, l'Associazione costituisce una Comunità	
	Energetica Rinnovabile, di cui all'art. 31 del Decreto	
	Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante Attuazione	
	della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e	
	del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione	
	dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II).	
	L'Associazione è autonoma ed è effettivamente	
	controllata dall'assemblea degli associati.	
	L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue	
	finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale,	
	nonché di contrasto al fenomeno della povertà	
	energetica, nel pieno rispetto della dignità dei propri	
	iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di	
	uguaglianza e di non discriminazione di carattere	
	religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come	
	anche previsto dalla Costituzione.	
	In particolare, lo scopo principale dell'Associazione è	
	fornire benefici ambientali, economici e sociali a	
	livello di comunità ai propri membri o alle aree locali	

	in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. A tal	
	fine, l'Associazione promuove:	
	a) la costruzione di un nuovo modello energetico	
	sostenibile, democratico, partecipato, basato sulla	
	produzione e sul consumo <i>in situ</i> di energia	
	proveniente da fonti rinnovabili, limitando, ove	
	possibile, l'approvvigionamento esterno della risorsa	
	energetica per il fabbisogno pubblico e privato,	
	anche tramite sistemi di accumulo dell'energia	
	elettrica;	
	b) l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale	
	e l'innovazione negli usi finali dell'energia, al	
	fine di dare a cittadini, piccole e medie imprese,	
	pubbliche amministrazioni, la possibilità di	
	partecipare attivamente alla transizione energetica	
	in corso e di massimizzarne i benefici in termini	
	economici, ambientali e di qualità della vita;	
	c) forme di collaborazione tra Pubblico e Privato,	
	avviando iniziative congiunte sul tema della	
	transizione energetica e della tutela dell'ambiente,	
	con un focus specifico sui temi della	
	decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e	
	dell'evoluzione verso modelli di generazione	
	distribuita e di responsabilizzazione del consumatore	
	finale.	

	Per il perseguimento delle predette finalità	
	istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in	
	via esclusiva o principale, la seguente attività di	
	interesse generale avente ad oggetto, ai sensi dell'art.	
	5, comma 1, lettera e) del Codice del Terzo settore,	
	ovvero interventi e servizi finalizzati alla	
	salvaguardia e al miglioramento delle condizioni	
	dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale	
	delle risorse naturali, con particolare riferimento alla	
	produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia	
	da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del	
	decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.	
	L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da	
	quelle precedentemente elencate, purché secondarie e	
	strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e	
	dei limiti previsti dalla disciplina applicabile	
	inderogabilmente previsti dall'articolo sei del Codice	
	del terzo settore e ferme restando le finalità	
	istituzionali dell'ente. A titolo indicativo e non	
	esaustivo, l'Associazione potrà:	
	a) realizzare o detenere impianti alimentati da fonti	
	rinnovabili all'interno del perimetro comunale cui	
	accedono i punti di prelievo e di immissione degli	
	associati, al fine di incrementare la complessiva	
	potenza installata e di permettere ai medesimi	

	associati di beneficiare di una maggiore quota di	
	incentivo;	
	b)promuovere interventi di efficienza energetica e di	
	mobilità sostenibile;	
	c)promuovere interventi di tutela e valorizzazione del	
	patrimonio culturale e del paesaggio;	
	d)promuovere interventi di riqualificazione di beni	
	pubblici fatiscenti e/o inutilizzati;	
	e)ideare, sviluppare e partecipare a modelli di	
	governance di generazione distribuita e a nuove	
	applicazioni tecnologiche decentrate per la	
	produzione, la diffusione e l'uso di energia da fonti	
	rinnovabili;	
	f)partecipare a tutti i mercati dell'energia, in forma	
	singola o aggregata;	
	g)ideare, sviluppare e partecipare alla pianificazione	
	territoriale per l'energia, anche a beneficio di	
	altri enti territoriali, nonché ad azioni di	
	miglioramento della politica energetica sui	
	territori;	
	h)educare la comunità in cui opera ad un uso	
	consapevole ed eco-sostenibile dell'energia;	
	i)promuovere progetti di educazione ambientale nelle	
	scuole, anche mediante l'assegnazione di contributi	
	e/o borse di studio;	

	j)promuovere e partecipare a progetti di ricerca con	
	obiettivi coerenti all'oggetto sociale, anche in	
	collaborazione con enti e istituzioni, pubblici e	
	privati;	
	k)organizzare e/o partecipare a convegni, studi,	
	eventi, campagne di sensibilizzazione e promozione	
	sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili	
	e, in generale, sui temi attinenti alle finalità	
	dell'Associazione;	
	l)promuovere e pubblicare studi, opuscoli, atti di	
	convegni di carattere giuridico, economico, tecnico e	
	scientifico nel settore dell'energia e negli altri	
	ambiti attinenti le finalità dell'Associazione;	
	m)promuovere l'attività dell'Associazione, anche	
	attraverso la gestione di eventi di pubblica	
	diffusione dei risultati.	
	Per la realizzazione delle proprie attività,	
	l'Associazione pur non potendo assumere la qualifica di	
	Organizzazione di Volontariato o di Associazione di	
	promozione sociale può avvalersi di volontari, nel	
	rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del	
	Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in	
	un apposito registro i volontari che prestano la loro	
	attività in modo non occasionale. L'Associazione	
	assicura contro gli infortuni e le malattie connessi	

	allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché	
	per la responsabilità civile verso terzi i volontari di	
	cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti	
	o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal	
	Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica	
	di volontario è incompatibile con quella di lavoratore	
	subordinato o autonomo. L'Associazione può anche	
	avvalersi di consulenti e fornitori terzi.	
	Al fine di finanziare le proprie attività di interesse	
	generale, l'Associazione può porre in essere attività ed	
	iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi	
	di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	
	sostenitori e il pubblico.	
	L'Associazione può percepire incentivi e premi, prestare	
	garanzie o fidejussioni, costituire società o altri	
	enti, collaborare con altri imprenditori, anche mediante	
	contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici,	
	assumere partecipazioni in altri enti aventi scopo	
	analogo o connesso e compiere tutte le operazioni di	
	natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare	
	e industriale, che risultino necessarie o utili per	
	realizzare l'oggetto sociale.	
	L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità,	
	potrà stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici	

	o altre Associazioni, per il raggiungimento degli scopi	
	sociali,	
	L'associazione può stipulare contratti di mutuo,	
	chiedere prestiti o accedere ad altre forme di	
	finanziamento finalizzate alla realizzazione degli scopi	
	sociali.	
	Art. 4 - ASSOCIATI	
	1.L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.	
	2.Possono essere membri dell'Associazione tutti i	
	consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a	
	basso reddito o vulnerabili, nonché tutti i clienti	
	finali di energia, persone fisiche o persone giuridiche,	
	con la precisazione che:	
	a)l'esercizio dei poteri di controllo dell'ente deve	
	far capo esclusivamente a persone fisiche, PMI,	
	associazioni con personalità giuridica di diritto	
	privato, enti territoriali e autorità locali, ivi	
	incluse le amministrazioni comunali, gli enti di	
	ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del	
	terzo settore e di protezione ambientale, nonché le	
	amministrazioni locali che sono situate nel	
	territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati	
	gli impianti per la condivisione (art.31, 1c.,	
	lett.b) , d.lgs.199/2021) ;	
	b)per quanto riguarda le PMI, la partecipazione	

	all'associazione non può costituire l'attività	
	commerciale e/o industriale principale (art.31, 1c.,	
	lett.c), d.lgs.199/2021).	
	3.Il numero degli associati è illimitato, salva la	
	necessità di garantire l'equilibrio, l'efficienza, e	
	l'ottimizzazione tra l'energia immessa e prelevata,	
	anche al fine di garantire l'effettività dell'azione	
	dell'Associazione nel fornire benefici ai propri	
	associati e al territorio nel quale opera. Tale esigenza	
	è rimessa alla valutazione del Consiglio Direttivo sulla	
	scorta dei criteri indicati all'articolo 5.	
	4.espressamente escluso ogni limite, sia temporale che	
	operativo, al rapporto associativo e ai diritti che ne	
	derivano.	
	Art. 5 - MODALITA' DI ADESIONE	
	Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel	
	presente Statuto ed intenda essere ammesso come membro	
	dell'associazione dovrà farne richiesta per iscritto,	
	anche a mezzo posta elettronica o altri supporti	
	informatici, sottoscrivendo apposita domanda da	
	inoltrare al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad	
	attenersi al presente Statuto e ad osservare i	
	regolamenti e le delibere adottate dagli Organi	
	dell'Associazione.	
	Il Consiglio Direttivo delibera sull'istanza di	

	ammissione entro il termine di mesi tre dalla ricezione	
	della domanda di ammissione.	
	L'esame delle istanze di ammissione tiene conto dei	
	seguenti criteri:	
	3.1Criterio del bilanciamento, volto a valorizzare la	
	miglior corrispondenza dei profili di consumo e di	
	immissione di energia, al fine di garantire quel	
	necessario equilibrio tra potenza installata e	
	fabbisogno energetico dell'Associazione;	
	3.2Criterio socio-economico, dando priorità all'ingresso	
	di persone fisiche che versano in condizioni di	
	povertà energetica o di vulnerabilità, e	
	segnatamente:	
	a)che godono del bonus sociale elettrico, gas e	
	acqua per disagio economico oppure del bonus	
	elettrico per disagio fisico;	
	b)che hanno un ISEE inferiore a 15.000 euro, ovvero	
	a 20.000 euro in caso di più di tre figli o	
	presenza di portatori di handicap nel nucleo	
	familiare;	
	c)che sono titolari di utenze in alloggi in Edilizia	
	Residenziale Pubblica.	
	Il possesso dei requisiti sub a), b) e c) deve essere	
	comprovato tramite idonea documentazione che il	
	richiedente è tenuto ad allegare all'istanza di	

	ammissione. Laddove carente, il Consiglio Direttivo	
	può concedere al richiedente un termine non superiore	
	a giorni 30 (trenta) per integrare la documentazione	
	mancante, in assenza della quale l'istanza di	
	ammissione si intende archiviata.	
	3.3Criterio della rappresentanza, garantendo la	
	rappresentanza delle diverse categorie di	
	partecipanti (es. consumatori residenziali,	
	commercianti, artigiani, industrie).	
	Il Consiglio Direttivo è tenuto a comunicare, con le	
	stesse modalità, la deliberazione di ammissione	
	all'interessato. In caso di diniego, la delibera di	
	rigetto deve essere motivata e comunicata	
	all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i	
	successivi 30 giorni, può proporre appello	
	all'Assemblea, che, se non appositamente convocata,	
	dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.	
	La validità della qualifica di associato, efficacemente	
	conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di	
	ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è	
	subordinata al versamento della quota associativa, ove	
	stabilita, il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio	
	Direttivo.	
	Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi	
	membri nel libro degli associati, dopo il regolare	

	versamento della eventuale quota associativa.	
	Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili	
	a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né	
	ripetibili.	
	All'interno dell'Associazione vige una disciplina	
	uniforme del rapporto associativo e delle modalità	
	associative. È espressamente esclusa la temporaneità	
	della partecipazione alla vita associativa, fermo	
	restando il diritto di recesso <i>ad nutum</i> .	
	Art. 6 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI	
	Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei	
	confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo	
	il principio generale della democraticità e	
	dell'uguaglianza.	
	Gli associati mantengono i propri diritti come clienti	
	finali ai sensi della normativa vigente (art. 32, c.1,	
	lett. a), d.lgs. 199/2021), compreso quello di scegliere	
	il proprio fornitore di energia elettrica.	
	Gli associati hanno diritto di partecipazione alle	
	attività associative. Ogni associato, purché iscritto	
	nel libro soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto per	
	l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli	
	eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi	
	dell'Associazione stessa ed ha diritto di proporsi quale	
	candidato per gli organi dell'Associazione.	

	Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali	
	obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e	
	deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e	
	deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di	
	controllo e degli altri Organi sociali), previa	
	richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o	
	p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In	
	particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire	
	presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da	
	non intralciare la gestione sociale, durante gli orari	
	d'ufficio indicati dall'Associazione. Gli associati sono	
	tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di	
	cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili	
	per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita	
	rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi	
	durante l'esercizio del controllo. In ogni caso,	
	l'Associazione potrà richiedere all'associato la	
	sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le	
	informazioni e i documenti appresi per attività	
	concorrenziali.	
	Art. 7 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI	
	Gli associati sono tenuti:	
	all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali	
	regolamenti interni e delle deliberazioni	
	legittimamente assunte dagli organi associativi;	

	a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in	
	relazione a quanto sopra;	
	a versare la quota associativa di ammissione;	
	a comunicare con tempestività agli organi	
	dell'Associazione ogni eventuale modifica dei dati	
	dichiarati e comunicati in fase di ammissione.	
	Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e	
	comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali	
	rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate	
	dall'organo di amministrazione.	
	Gli associati sono direttamente responsabili nei	
	confronti dell'Associazione in caso di dichiarazioni	
	false o mendaci e/o altre ipotesi di raggiro e/o	
	elusione della normativa vigente, poste in essere con	
	dolo o colpa grave, che hanno dato luogo a indebita	
	percezione degli importi erogati dal GSE S.p.a., ovvero	
	alla decadenza dagli stessi, anche parziale, a seguito	
	di provvedimento non più oppugnabile, anche laddove	
	recuperabili tramite compensazione a valere sugli	
	incentivi da erogare.	
	Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	
	Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire	
	dalla configurazione. Le quote associative non saranno	
	rimborsate e gli eventuali apporti conferiti rimarranno	
	in essere ai termini e condizioni pattuiti, fermi	

	restando eventuali corrispettivi concordati per la	
	compartecipazione agli investimenti sostenuti, che	
	devono comunque risultare equi e proporzionati ai sensi	
	dell'art. 32, comma 1, lett. a), D.Lgs. 199/2021.	
	La volontà di recedere dovrà essere comunicata al Consiglio	
	Direttivo con un preavviso di 30 giorni mediante lettera	
	raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta	
	ricezione. Il recesso ha effetto immediato, fatti salvi gli	
	effetti derivanti dalla regolazione dei rapporti con il GSE	
	S.p.a.	
	causa di esclusione dall'associazione la perdita dei	
	requisiti stabiliti dall'articolo 4 del presente Statuto	
	e, in generale, il venir meno dei requisiti per essere	
	parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della	
	disciplina vigente. Gli associati sono tenuti a	
	comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno	
	dei suddetti requisiti.	
	Costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto	
	delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico	
	o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte	
	dagli organi preposti dell'Associazione o in generale	
	l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di	
	attività contrari agli interessi morali o materiali	
	dell'Associazione e ai principi di democrazia interna,	
	in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di	

	qualunque natura, anche morale, all'Associazione.	
	In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione,	
	valutato il comportamento del singolo associato,	
	provvederà a contestare per iscritto l'addebito	
	all'associato, concedendo termine pari a giorni 10 per	
	presentare al Consiglio Direttivo controdeduzioni e	
	difese, con facoltà anche di chiedere di essere sentito	
	personalmente.	
	All'esito del riesame (in caso di esito negativo di	
	quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da	
	parte dell'associato, al termine del periodo di 10	
	giorni di cui sopra, il provvedimento di esclusione	
	potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso	
	dovrà essere data comunicazione scritta all'associato,	
	il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà	
	ricorrere all'Assemblea, che, se non appositamente	
	convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta	
	utile.	
	Il recesso e l'esclusione dell'associato determinano	
	automaticamente la decadenza dalla carica sociale	
	eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.	
	Art. 9 - PATRIMONIO	
	1.Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal	
	complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque	
	appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte	

	le entrate e le rendite comunque conseguite.	
	2.A titolo non esaustivo, fanno parte del patrimonio	
	dell'Associazione:	
	a)eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di	
	enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche,	
	anche finalizzati al sostegno di specifici e	
	documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini	
	statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dal	
	D.Lgs. 199/2021 e dal Decreto del Ministero	
	dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del	
	7 dicembre 2023;	
	b)contributi degli associati a fondo perduto ed	
	eventuali finanziamenti degli associati;	
	c)eredità, donazioni, legati o altre liberalità	
	corrisposte sia da associati che da terzi;	
	d)contributi dell'Unione europea e di organismi	
	internazionali;	
	e)entrate derivanti da prestazioni di servizi	
	convenzionati;	
	f)altre entrate compatibili con le finalità sociali,	
	ivi inclusi i ricavi per la vendita dell'energia	
	eccedentaria non condivisa o autoconsumata, la	
	cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri	
	beni o servizi previsti nell'oggetto sociale.	
	3.11 patrimonio dell'Associazione, comprensivo di	

	eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque	
	denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo	
	svolgimento delle attività statutarie ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	4.Ai fini del comma 3, non è consentita la distribuzione,	
	anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e	
	riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni	
	altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo.	
	5.Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 3,	
	lett. d) del D.Lgs. 117/2017 non costituisce	
	distribuzione di utili, neanche indiretta, la	
	corresponsione pro quota agli associati degli incentivi	
	erogati dal GSE S.p.a., dei corrispettivi derivanti	
	dalla vendita di energia condivisa, dei corrispettivi	
	eventualmente concordati per il recesso anticipato ai	
	sensi dell'art. 32, comma 1, lett. a), D.Lgs. 199/2021 e	
	di tutto quanto costituisca oggetto dell'attività di	
	interesse generale di cui all'art. 5 del medesimo D.Lgs.	
	117/2017 e all'art. 3 del presente statuto. Tali	
	corresponsioni rientrano tra i benefici economici, che	
	l'Associazione ha come scopo principale di assicurare ai	

	suoi partecipanti.	
	6.Le entrate patrimoniali generate dagli impianti a fonti	
	rinnovabili di proprietà dell'Associazione che accedono	
	al regime indicato all'articolo 11, comma 2, sono prima	
	di tutto destinate alla copertura delle passività	
	maturate in riferimento ai finanziamenti contratti per	
	l'acquisto degli impianti.	
	7.In ogni caso, l'importo della tariffa premio (incentivo)	
	eccedentario rispetto al valore soglia del 55%, ovvero	
	del 45% nel caso di cumulo della tariffa premio con	
	contributi in conto capitale, sarà destinato, in	
	ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 3, comma	
	2, lettera g) del Decreto Ministeriale (MASE) n. 414 del	
	7 dicembre 2023, ai soli associati diversi dalle imprese	
	e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui	
	territori ove sono ubicati gli impianti per la	
	condivisione.	
	Art. 10 - RISERVE E ACCANTONAMENTI	
	1.All'interno del patrimonio dell'Associazione sono	
	costituite le seguenti riserve:	
	a)un fondo denominato "di garanzia", cui è destinato il	
	5% dei corrispettivi erogati dal GSE S.p.a. fino a	
	concorrenza dell'importo di € 10.000, finalizzato	
	alla copertura dei debiti che gravano, a vario	
	titolo, sul bilancio dell'Associazione, inclusi	

	quelli eventualmente sorti a seguito di operazioni di	
	ricalcolo dei contributi già percepiti e/o di altre	
	sopravvenienze nei rapporti debitori con il GSE	
	S.p.a.;	
	b) un fondo denominato "progetti di comunità", da	
	destinarsi alla realizzazione degli scopi associativi	
	e alle connesse attività, cui sarà destinato il 5%	
	dei corrispettivi erogati dal GSE s.p.a, a decorrere	
	dal momento in cui il fondo di cui alla lett.a) avrà	
	raggiunto l'importo di €10.000,00 sopra indicato.	
	2.I fondi destinati a copertura delle riserve così	
	costituite vengono accantonati una volta detratte le	
	passività maturate nel corso dell'esercizio cui si	
	referiscono e non possono essere distratti dalle	
	finalità cui sono preordinati.	
	Art. 11 - REQUISITI DEGLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI	
	1.Per il perseguimento delle finalità statutarie	
	l'Associazione fa uso di impianti a fonti rinnovabili	
	per la produzione di energia, di sistemi di accumulo, di	
	ricarica elettrica, e di altri dispositivi funzionali	
	alla razionalizzazione, all'ottimizzazione e	
	all'efficienza degli usi energetici.	
	2.Ai fini dell'accesso al regime di incentivazione e di	
	valorizzazione dell'energia elettrica condivisa presso	
	il GSE S.p.a., gli impianti a fonti rinnovabili devono	

	possedere i requisiti indicati dal quadro	
	normativo/regolatorio per tempo vigente, attualmente	
	rappresentato dal Decreto Ministeriale (MASE) n. 414 del	
	7 dicembre 2023 e delle Regole Tecniche del GSE S.p.a.	
	approvate con Decreto Ministeriale (MASE) n. 22 del 23	
	febbraio 2024, ovvero:	
	a)realizzati tramite intervento di nuova costruzione o	
	di potenziamento di impianti esistenti;	
	b)aventi singolarmente una potenza non superiore a 1	
	MWp;	
	c)entrati in esercizio a una data successiva a quella	
	di costituzione dell'Associazione come ETS;	
	d)a seconda della tipologia, nel rispetto dei	
	requisiti previsti dalle Regole tecniche del GSE	
	S.p.a. e dalla normativa tecnica di settore (CEI);	
	e)ubicati all'interno del perimetro della cabina	
	primaria di consegna identificata con codice	
	AC001E01778;	
	f)di proprietà dell'Associazione, ovvero nella sua	
	piena disponibilità sulla base di un titolo	
	giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a	
	titolo d'esempio, usufrutto o comodato d'uso), a	
	condizione che la mera detenzione o la disponibilità	
	dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla	
	proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento	

	degli obiettivi della Comunità;	
	g) di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un	
	soggetto terzo, in qualità di produttore, ai soli	
	fini dell'incentivazione e valorizzazione	
	dell'energia condivisa da detti impianti, purché	
	quest'ultimo resti soggetto alle istruzioni	
	dell'Associazione.	
	Art. 12 - REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA I	
	PARTECIPANTI ALLA COMUNITÀ E INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO	
	DELEGATO RESPONSABILE DEL RIPARTO DELL'ENERGIA ELETTRICA	
	CONDIVISA	
	1. Il riparto dei proventi derivanti dall'attività di	
	produzione e di condivisione di energia rinnovabile è	
	limitato ai soli associati titolari di punti di	
	immissione e/o di prelievo aventi i requisiti indicati	
	dalla normativa vigente per tempo, attualmente	
	rappresentata dal Decreto Ministeriale (MASE) n. 414 del	
	7 dicembre 2023 e dalle Regole Tecniche del GSE S.p.a.	
	per l'accesso al regime di incentivazione e	
	valorizzazione dell'energia elettrica condivisa,	
	approvate con Decreto Ministeriale (MASE) n. n. 22 del	
	23 febbraio 2024, ubicati all'interno del perimetro	
	della cabina primaria di consegna identificata con	
	codice AC001E01778, per i quali il GSE S.p.a. ha	
	accertato la sussistenza dei requisiti di ammissione	

	all'interno della configurazione e dato comunicazione	
	all'Associazione.	
	2.La regolazione dei rapporti economici tra gli associati	
	in possesso dei requisiti indicati al comma precedente è	
	disciplinata da apposito Regolamento dell'Associazione,	
	adottato dall'assemblea a maggioranza assoluta e	
	modificabile con la stessa maggioranza.	
	3.Gli associati individuano la Comunità quale soggetto	
	delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica	
	condivisa.	
	Art. 13 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione	
	per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la	
	liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo	
	Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le	
	disposizioni dell'Assemblea, salvo diversa destinazione	
	imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio	
	del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui	
	all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e	
	successive modifiche e integrazioni.	
	Art. 14 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO	
	L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31	
	dicembre di ogni anno.	
	L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale,	
	redige il bilancio di esercizio, costituito da stato	

	patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione	
	dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione,	
	che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico	
	e gestionale dell'Associazione e le modalità di	
	perseguimento delle finalità istituzionali.	
	Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio	
	Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede	
	dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione	
	dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.	
	L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel	
	caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi	
	dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta	
	opportuna dal Consiglio Direttivo.	
	L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente	
	al bilancio sociale, ove la sua redazione sia	
	obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile	
	dell'anno successivo a quello di riferimento.	
	Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad	
	Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere	
	redatto nella forma del rendiconto per cassa.	
	Art. 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Sono Organi dell'Associazione:	
	l'Assemblea degli associati;	
	il Consiglio Direttivo;	
	il Presidente;	

	l'Organo di Controllo.	
	Art. 16 - ASSEMBLEA	
	1.L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di	
	confronto, atto ad assicurare una corretta gestione	
	dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo	
	dei soci dell'Associazione che la costituiscono.	
	2.E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria	
	per l'approvazione dei bilancio di esercizio e del	
	bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia	
	obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio	
	Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria,	
	per le modifiche statutarie e per lo scioglimento	
	dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di	
	fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata	
	quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo	
	ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli	
	associati,	
	3.Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea, sia in	
	prima che in seconda convocazione, valida se presente	
	(personalmente o per delega) almeno la metà più uno	
	degli associati aventi diritto di voto. Le deliberazioni	
	sono assunte con il voto favorevole della maggioranza	
	degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.	
	4.Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali	
	modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la	

	trasformazione dell'Associazione, occorre in prima	
	convocazione la presenza di almeno tre quarti degli	
	associati aventi diritto e il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che	
	non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la	
	prima, occorre la presenza (personale o per delega) di	
	almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il	
	voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di	
	mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche	
	nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore	
	convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello	
	fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza,	
	di persona o per delega, di almeno un quarto degli	
	associati aventi diritto e il voto favorevole di almeno	
	i due terzi dei presenti, di persona o per delega, in	
	assemblea.	
	5.Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo	
	scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$	
	degli associati aventi diritto.	
	6.Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno	
	diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da	
	almeno tre mesi. Ciascun associato ha diritto ad un voto	
	e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio	
	mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di	
	convocazione. Ciascun associato può rappresentare in	

	Assemblea sino ad un massimo di tre associati, ovvero	
	fino a 5 associati laddove la compagine associativa	
	superi i 500 associati .	
	7.ammessa inoltre la partecipazione di ogni associato in	
	Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele	
	conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la	
	possibilità di verificare l'identità dell'associato che	
	partecipa e vota a distanza.	
	8.La convocazione è effettuata dal Presidente del	
	Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o	
	nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare	
	a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità	
	(quali, ad es., comunicazione scritta con posta	
	ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con	
	obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax)	
	almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la	
	data e l'orario della prima e della eventuale seconda	
	convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un	
	giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia	
	ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal	
	Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice	
	Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a	
	maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per	
	singola adunanza, il proprio presidente.	

	9.L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli	
	scrutatori.	
	10.Le deliberazioni sono assunte con voto palese.	
	11.Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del	
	Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi	
	sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a	
	cura del Consiglio Direttivo presso la sede	
	dell'Associazione.	
	Art. 17 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali	
	dell'Associazione;	
	approva il bilancio di esercizio e il bilancio	
	sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua	
	redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta	
	opportuna dal Consiglio Direttivo);	
	approva e modifica i regolamenti interni;	
	delibera in merito alla destinazione di eventuali	
	avanzi di gestione derivanti dall'esercizio di	
	attività diverse dalla produzione e condivisione di	
	energia da fonti rinnovabili, dando priorità a	
	iniziative di carattere sociale o a tutela della	
	povertà energetica o per la riqualificazione	
	ambientale o il sostegno economico-sociale nel	
	territorio in cui l'Associazione opera;	

	effettua proposte per le attività istituzionali,	
	secondarie e strumentali;	
	delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale	
	scioglimento, trasformazione, fusione o scissione	
	dell'Associazione;	
	previa determinazione del numero dei componenti,	
	elegge e revoca il Consiglio Direttivo;	
	nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione	
	legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei	
	casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai	
	sensi del Codice del Terzo settore;	
	delibera in merito ai ricorsi in materia di	
	esclusione dei soci;	
	delibera in ordine alla responsabilità dei componenti	
	degli Organi sociali e promuove l'azione di	
	responsabilità nei loro confronti;	
	delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;	
	può nominare, con riferimento alle singole adunanze	
	assembleari, il proprio presidente.	
	Art. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione	
	dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di	
	membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di	
	cinque eletti fra gli associati.	
	Il potere di amministrazione attribuito agli	

	amministratori è generale.	
	Art. 19 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	I membri del Consiglio Direttivo sono eletti	
	dall'Assemblea.	
	Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono	
	alla scadenza del triennio medesimo. Il Consiglio	
	Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla	
	successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i	
	sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua	
	naturale scadenza.	
	Se viene meno la maggioranza dei membri quelli rimasti	
	in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea	
	dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo	
	Consiglio Direttivo.	
	Art. 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a	
	mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto	
	giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di	
	urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due	
	giorni.	
	Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì	
	quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno	
	1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il	
	Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla	

	richiesta.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando	
	sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio	
	palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto	
	dalla maggioranza dei consiglieri presenti.	
	Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura	
	del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul	
	libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito	
	a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.	
	Art. 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le	
	elezioni, elegge tra i propri membri:	
	il Presidente;	
	uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno	
	deve essere Vicario del Presidente);	
	il Tesoriere;	
	il Segretario.	
	Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e	
	straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad	
	uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e	
	degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.	
	Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:	
	predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;	

	dare esecuzione alle delibere assembleari;	
	formalizzare gli atti per la gestione	
	dell'Associazione;	
	predisporre gli eventuali regolamenti interni da	
	sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	stipulare tutti gli atti inerenti all'attività	
	sociale;	
	deliberare in merito all'adesione di un nuovo	
	associato e curare la tenuta e l'aggiornamento del	
	libro soci, determinare l'eventuale quota associativa	
	d'ingresso;	
	individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del	
	Codice del Terzo settore e successive modifiche ed	
	integrazioni, esperibili dall'Associazione;	
	deliberare l'esclusione degli associati (oltre agli	
	altri provvedimenti disciplinari) e prende atto del	
	recesso degli associati, dandone tempestiva	
	comunicazione al GSE S.p.a.;	
	compiere tutti gli atti e le operazioni per la	
	corretta amministrazione dell'Associazione che non	
	siano spettanti all'Assemblea;	
	elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di	
	ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel	
	caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia	

	ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);	
	stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e	
	agli associati per le spese effettivamente sostenute	
	per le attività svolte a favore dell'Associazione;	
	vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività	
	sociali e coordinare le stesse;	
	fornire al GSE S.p.a. una rendicontazione dettagliata	
	su base annuale dei benefici conseguenti all'accesso	
	alla tariffa di incentivazione e valorizzazione	
	dell'energia elettrica condivisa ai sensi del D.M.	
	MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 e delle modalità	
	della loro ripartizione. A tal fine, il Consiglio	
	Direttivo mantiene una contabilità separata per	
	ciascuna tipologia di introito corrisposto dal GSE	
	S.p.a., garantendo che l'importo della tariffa premio	
	eccedentario, rispetto a quello determinato in	
	applicazione dei valori soglia indicati all'art. 10	
	comma 6 del D.M. anzidetto è destinato a soggetti che	
	non sono imprese e/o utilizzato per le finalità	
	sociali di interesse generale aventi ricadute sul	
	territorio;	
	documentare il carattere secondario e strumentale di	
	eventuali attività diverse da quelle di cui al	
	superiore articolo 3, comma 5, a seconda dei casi,	
	nella relazione di missione o in una annotazione in	

	calce al rendiconto per cassa o nella nota	
	integrativa al bilancio;	
	redigere e depositare presso il registro unico	
	nazionale del Terzo settore, ove richiesto ai sensi	
	dell'art. 14 D.Lgs. 117/2017, il bilancio sociale, in	
	conformità alle linee guida del Ministero del Lavoro	
	e delle Politiche Sociali adottate con Decreto del 4	
	luglio 2019.	
	Art. 22 - PRESIDENTE	
	Il Presidente è il legale rappresentante	
	dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi	
	e in giudizio.	
	È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e	
	dura in carica per tre anni.	
	Ha i seguenti compiti e poteri:	
	convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;	
	convocare l'Assemblea degli associati;	
	In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni	
	vengono esercitate dal Vice Presidente.	
	In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente	
	convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per	
	l'elezione del nuovo Presidente.	
	Art. 23 - SEGRETARIO	
	Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la	
	corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e	

	redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.	
	Art. 24 - TESORIERE	
	1.Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la	
	gestione finanziaria ed economica dell'Associazione,	
	secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in	
	particolare, provvede alla riscossione delle entrate e	
	al pagamento delle spese in conformità a quanto	
	deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine	
	ha il potere di operare sui conti e depositi bancari	
	inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri	
	contabili e predispone quanto necessario per la	
	redazione della bozza di bilancio di esercizio e di	
	bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua	
	redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal	
	Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio	
	Direttivo ai fini della formale presentazione - per	
	l'approvazione - in Assemblea dei Soci.	
	Art. 25 - ORGANO DI CONTROLLO	
	L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al	
	ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo	
	settore.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge	
	e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	

	adottato dall'Associazione e sul suo concreto	
	funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il	
	bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia	
	obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto	
	in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del	
	Codice del Terzo settore.	
	Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo	
	di Controllo, purché composto da revisori legali ed in	
	alternativa alla contemporanea nomina di un revisore	
	legale dei conti o di una società di revisione legale,	
	può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei	
	conti.	
	L'Organo di controllo, quando nominato in composizione	
	collegiale, è composto da tre membri effettivi e due	
	supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno	
	il Presidente.	
	L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica	
	tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono	
	essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.	
	I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti	
	esterni e non appartenere all'Associazione, devono	
	adempiere al loro dovere con la professionalità e la	
	diligenza richieste dalla natura dell'incarico;	

	costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle	
	previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente	
	dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di	
	Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve	
	essere scelto tra le categorie di soggetti di cui	
	all'art. 2397, comma 2 c.c.	
	Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere	
	trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito	
	e tenuto a cura del medesimo.	
	Art. 26 - GRATUITA' DELLE CARICHE	
	1.Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata ai fini dello	
	svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli	
	eventuali componenti dell'Organo di controllo o	
	dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di	
	cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.	
	Art. 27 - INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'	
	1.L'appartenenza agli Organi di direzione e controllo	
	dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici	
	(carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento	
	Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio	
	Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di	
	Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di	
	membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione	

	Provinciale e della Città Metropolitana e di membro	
	della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle	
	unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed	
	esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e	
	associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in	
	istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza	
	sociale, con cariche direttive in Aziende aventi	
	rapporti di interesse commerciale o finanziario con	
	l'Associazione.	
	2.Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità	
	del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto,	
	la decadenza del medesimo dalla carica, della quale	
	prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta	
	utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo	
	si avrà la decadenza dalla carica di componente del	
	Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive	
	riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea	
	giustificazione, essere assente per almeno tre volte	
	consecutive.	
	3.Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di	
	membro del Consiglio Direttivo gli associati che abbiano	
	tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e	
	parentela sino al secondo grado. Tale causa di	
	incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i	
	soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la	

	decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei	
	due rinunci immediatamente al mandato). Il subentro	
	avverrà ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.	
	Art. 28 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE	
	Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato	
	dall'Assemblea straordinaria degli associati validamente	
	costituita ai sensi del precedente art. 13. La stessa	
	Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra	
	i non associati, che curino la liquidazione di tutti i	
	beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in	
	essere e delibera anche la destinazione del patrimonio	
	sociale ai sensi del precedente art. 10.	
	Art. 29 - NORMA DI RINVIO	
	1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le	
	norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e,	
	in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il	
	D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in	
	esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del	
	codice civile.	
	Art. 30 - NORME TRANSITORIE	
	Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore	
	il giorno successivo alla data della sua approvazione da	
	parte dell'Assemblea.	
	Firmato: Claudia Saguto, Vincenzo Incontro, Sebastiano	
	Barbagiovanni Piseia, Sofio Rio - impronta del sigillo	

=====

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68 - ter, Legge 16 febbraio 1993, n. 89)

Io sottoscritto dottor Sofio Rio, notaio in Floridia, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Siracusa, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale, formato in origine su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto.

Registrato a NOTO il 23/10/2024 al n. 12753 serie 1t.

Floridia, 23 ottobre 2024.